COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.10.2005
COM(2005) 510 definitivo

2005/0212 (ACC)
2005/0213 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro dell'allargamento dell'unione doganale, le disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo qualora l'adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, 'tenendo debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate sulla stessa linea tariffaria da altri enti che formavano l'unione doganale al momento in cui si è costituita'.

2. Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare tali negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 (proposta COM 6792/04 WTO 34).

3. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

4. La Commissione ha negoziato, con i membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato, il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

5. I negoziati sono sfociati nella conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con il Regno di Thailandia.

6. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l'accordo suddetto.

2005/0212 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia. È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Sulle questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente disposizione, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

5. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Lettera delle Comunità europee

Bruxelles,

Signor …,

A seguito dell'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e il Regno di Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

Il Regno di Thailandia accetta gli elementi di base dell'approccio seguito dalla CE per adeguare gli obblighi GATT della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all'esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e il Regno di Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.

A nome delle Comunità europee

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alle Comunità europee

Lettera del Regno di Thailandia

Bangkok,

Signor …,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

"A seguito dell'apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e il Regno di Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

La Thailandia accetta gli elementi di base dell'approccio seguito dalla CE per adeguare l'obbligo della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all'esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e il Regno di Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le Parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

A nome della Thailandia

Allegato

16042070: nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite al Regno di Thailandia e il resto *erga omnes*, con un dazio contingentale dello 0% e un dazio fuori contingente del 24%.

16042050: nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite al Regno di Thailandia e il resto *erga omnes*, con un dazio contingentale dello 0% e un dazio fuori contingente del 25%.

100610 (risone): nuovo contingente annuo (*erga omnes*) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15%.

100620 (riso semigreggio): nuovo contingente annuo (*erga omnes*) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15%.

100630 (riso semilavorato/lavorato): aumento del contingente annuo di 25 516 tonnellate (*erga omnes*) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0%.

Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate al Regno di Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0%.

100640 (rotture di riso): aumento di 31 788 tonnellate (*erga omnes*) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0%.

SCHEDA FINANZIARIA					DATA: 13/09/2005
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Diritti agricoli Capitolo 12 – Dazi doganali				STANZIAMENTI B 2005: 10,37 milioni di euro
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.				
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato				
4.	OBIETTIVI: Conformità all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 per l'allargamento dell'unione doganale a partire dal 1° maggio 2005.				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2005 (milioni di euro)		ESERCIZIO SUCCESSIVO 2006 (milioni di euro)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	-	-		-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	- 10,37 (1)		(1)
		[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	(1)	(1)	(1)	(1)
5.2	METODO DI CALCOLO:				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				NO
OSSERVAZIONI:					

RELAZIONE

(1) È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con il Regno di Thailandia a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

(2) La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU C […] del […], pag. […].

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Allegato 7 Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie (L'ammissione al beneficio di questi contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)		
Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Numero voce tariffaria 16042070	Contingente per le preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): --- di tonni, di palamite e altri pesci del genere *Euthynnus*	Nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto *erga omnes*, con un dazio contingentale dello 0% e un dazio fuori contingente del 24%
Numero voce tariffaria 16042050	Contingente per le preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): --- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci delle specie *Orcynopsis unicolor*	Nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto *erga omnes*, con un dazio contingentale dello 0% e un dazio fuori contingente del 25%
Numero voce tariffaria 100610	Contingente per il risone	Nuovo contingente annuo (*erga omnes*) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15%

Numero voce tariffaria 100620	Contingente per il riso semigreggio	Nuovo contingente annuo (*erga omnes*) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15%
Numero voce tariffaria 100630	Contingente per il riso semilavorato o lavorato	Aumento del contingente annuo di 25 516 tonnellate (*erga omnes*) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0% Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0%
Numero voce tariffaria 100640	Contingente per le rotture di riso	Aumento di 31 788 tonnellate (*erga omnes*) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0%